

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 399



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
22 dicembre 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 399/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 389 del 15.12.2012	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 399/02	Causa C-300/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell'assicurato — Concorso della vittima alla produzione del danno — Limitazione del diritto al risarcimento dei danni)	2
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 399/03	Causa C-557/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 5, paragrafo 3 — Imprese di trasporto ferroviario — Indipendenza di gestione — Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri — Articolo 7, paragrafo 3 — Concessione del finanziamento al gestore dell'infrastruttura — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Equilibrio della contabilità — Modalità necessarie — Trasposizione incompleta)	3
2012/C 399/04	Cause riunite C-581/10 e C-629/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) [Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 5-7 — Convenzione di Montreal — Articoli 19 e 29 — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo — Compatibilità]	3
2012/C 399/05	Causa C-133/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA [Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di accertamento negativo («negative Feststellungsklage») — Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l'eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l'inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso]	4
2012/C 399/06	Causa C-164/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	4
2012/C 399/07	Causa C-318/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun — Svezia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket (Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca)	5
2012/C 399/08	Causa C-367/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Déborah Prete/Office national de l'emploi (Libera circolazione delle persone — Articolo 39 CE — Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni)	6
2012/C 399/09	Causa C-387/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Articoli 31 e 40 dell'Accordo SEE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Società d'investimento residenti e non residenti — Ritenuta alla fonte — Imputazione della ritenuta alla fonte — Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili — Discriminazione — Giustificazioni)	6



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 399/10	Causa C-553/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Uso effettivo — Uso in una forma, anch'essa registrata come marchio, che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio — Effetti di una sentenza nel tempo)	7
2012/C 399/11	Causa C-557/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 306-310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazione di trasporto effettuata da un'agenzia di viaggio in nome proprio — Nozione di prestazione unica — Articolo 98 — Aliquota ridotta dell'IVA)	7
2012/C 399/12	Causa C-592/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Anssi Ketelä [Agricoltura — Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974/2006 — Sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori — Presupposti per la concessione — Primo insediamento in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda — Condizioni di applicazione quando l'insediamento ha luogo tramite una persona giuridica]	8
2012/C 399/13	Causa C-102/12 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2012 da Stefan Städter avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2011, T-532/11, Stefan Städter/Banca centrale europea	8
2012/C 399/14	Causa C-409/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 6 settembre 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH	9
2012/C 399/15	Causa C-426/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 settembre 2012 — X, altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst	9
2012/C 399/16	Causa C-430/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 21 settembre 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Ente di assicurazione malattia di Bacău)	10
2012/C 399/17	Causa C-431/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 24 settembre 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA	10
2012/C 399/18	Causa C-435/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 settembre 2012 — ACI Adam BV e a./Stichting de Thuiskopie e a.	10
2012/C 399/19	Causa C-437/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1° ottobre 2012 — X, altra parte: Presidente del comitato direttivo della sezione Belastingdienst/Z dell'Ufficio tributario nazionale	11
2012/C 399/20	Causa C-451/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna) l'8 ottobre 2012 — Josune Esteban García	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 399/21	Causa C-454/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd	12
2012/C 399/22	Causa C-455/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt	13
2012/C 399/23	Causa C-463/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 ottobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S	13
2012/C 399/24	Causa C-468/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL	14
2012/C 399/25	Causa C-472/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 22 ottobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane	15

Tribunale

2012/C 399/26	Causa T-574/08: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Conservazione delle risorse ittiche — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure di emergenza che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione — Danno anormale»)	16
2012/C 399/27	Causa T-135/09: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Nexans France e Nexans/Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Controllo giurisdizionale»)	16
2012/C 399/28	Causa T-140/09: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Controllo giurisdizionale»)	17
2012/C 399/29	Causa T-278/09: Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/UAMI (GG) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo GG — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]	17
2012/C 399/30	Causa T-137/10: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — CBI/Commissione («Aiuti di Stato — Ospedali pubblici — Sovvenzioni concesse dalle autorità belghe agli ospedali pubblici appartenenti all'associazione IRIS — Decisione all'esito della fase preliminare — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Definizione del compito del servizio pubblico — Proporzionalità della compensazione per il servizio pubblico»)	18



2012/C 399/31	Causa T-194/10: Sentenza del Tribunale 8 novembre 2012 — Ungheria/Commissione [«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Regolamento (CE) n. 607/2009 — Banca dati E-Bacchus — Iscrizione della denominazione d'origine protetta “Vinohradnícka oblast’ Tokaj”, con la Slovacchia come paese d'origine — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]	18
2012/C 399/32	Cause riunite T-83/11 e T-84/11: Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — Antrax It/UAMI — THC (Radiatori per riscaldamento) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano radiatori per riscaldamento — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Affollamento dello stato dell'arte — Obbligo di motivazione»]	19
2012/C 399/33	Causa T-114/11: Sentenza del Tribunale 7 novembre 2012 — Giordano/Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Conservazione delle risorse della pesca — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure di emergenza che vietano la pesca alle tonniere con reti a circuizione — Comportamento illecito — Nesso di causalità»)	19
2012/C 399/34	Causa T-268/11 P: Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012 — Commissione/Strack («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ferie — Congedo di malattia — Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di ferie annuali di cui l'interessato non ha usufruito — Articolo 4 dell'allegato V allo statuto — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto — Direttiva 2003/88/CE — Impugnazione fondata — Causa matura per la decisione — Rigetto del ricorso»)	19
2012/C 399/35	Causa T-415/11: Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012 — Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Nutriskin Protection Complex — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Prassi decisionale dell'UAMI — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]	20
2012/C 399/36	Causa T-529/11: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Impulso creador — Marchio comunitario figurativo anteriore IMPULSO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	20
2012/C 399/37	Causa T-555/11: Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — tesa/UAMI — Superquímica (tesa TACK) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo tesa TACK — Marchio nazionale figurativo anteriore TACK Ceys — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	21
2012/C 399/38	Causa T-212/07 REV: Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	21
2012/C 399/39	Causa T-180/11: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)	21



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 399/40	Causa T-181/11: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)	22
2012/C 399/41	Causa T-442/11: Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione («Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto, in parte, confermativo, in parte, informativo — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa identificazione del comportamento addebitato o mancata definizione del pregiudizio dedotto — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa prova del pregiudizio — Ricorso manifestamente destituito di fondamento in diritto»)	22
2012/C 399/42	Causa T-530/11: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)	22
2012/C 399/43	Causa T-187/12: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Bäßler/UAMI (MAX) («Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta»)	23
2012/C 399/44	Causa T-219/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria — Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d'appalto — Annullamento della procedura di gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)	23
2012/C 399/45	Causa T-227/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria — Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d'appalto — Annullamento della procedura di gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)	23
2012/C 399/46	Causa T-444/12: Ricorso proposto l'8 ottobre 2012 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX)	24
2012/C 399/47	Causa T-450/12: Ricorso proposto l'11 ottobre 2012 — Anagnostakis/Commissione	24
2012/C 399/48	Causa T-455/12: Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (zoo sport)	25



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 399/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 389 del 15.12.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 379 del 8.12.2012

GU C 373 del 1.12.2012

GU C 366 del 24.11.2012

GU C 355 del 17.11.2012

GU C 343 del 10.11.2012

GU C 331 del 27.10.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

(Causa C-300/10) ⁽¹⁾

(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 2, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Responsabilità civile dell'assicurato — Concorso della vittima alla produzione del danno — Limitazione del diritto al risarcimento dei danni)

(2012/C 399/02)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrente: Vítor Hugo Marques Almeida

Convenuti: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di

assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), dell'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), nonché degli articoli 1 e 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Collisione di due veicoli non imputabile ai conducenti — Passeggero di uno dei veicoli che ha contribuito alla produzione dei suoi danni — Responsabilità per il rischio — Disposizioni nazionali che prevedono la possibilità di rifiutare o limitare il diritto al risarcimento dei passeggeri vittime che hanno contribuito alla produzione dei danni

Dispositivo

In circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali le quali, in caso di collisione tra due autoveicoli che ha causato danni alla persona del passeggero di uno di tali veicoli senza che si possa imputare alcuna colpa ai conducenti dei medesimi, consentono di limitare o escludere la responsabilità civile degli assicurati.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012
— Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-557/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 5, paragrafo 3 — Imprese di trasporto ferroviario — Indipendenza di gestione — Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri — Articolo 7, paragrafo 3 — Concessione del finanziamento al gestore dell'infrastruttura — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Equilibrio della contabilità — Modalità necessarie — Trasposizione incompleta)

(2012/C 399/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e A. Pereira de Miranda, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/14/CE (GU L 75, pag. 1), all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440 e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1) *Subordinando ad un'approvazione del governo ogni singola decisione di acquisto o di cessione di partecipazioni al capitale di società da parte dell'impresa pubblica di trasporto ferroviario CP Comboios de Portugal EPE, e non adottando i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi all'obbligo di definire le modalità necessarie per garantire che sia in equilibrio la contabilità del gestore dell'infrastruttura, vale a dire la Rede Ferroviária Nacional — REFER EP, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi imposti, da un lato, dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, e, dall'altro, dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2001/12, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10)

(Cause riunite C-581/10 e C-629/10) ⁽¹⁾

[Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 5-7 — Convenzione di Montreal — Articoli 19 e 29 — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo — Compatibilità]

(2012/C 399/04)

Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Giudici del rinvio

Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association (C-629/10)

Convenute: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)

Oggetto

(Causa C-581/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Köln — Interpretazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto alla compensazione in caso di ritardo del volo — Compatibilità di tale diritto con il divieto dei risarcimenti punitivi o a titolo esemplare contenuto all'articolo 29 della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montréal), approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38)

(Causa C-629/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto a compensazione in caso di ritardo — Effetti della sentenza della Corte 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon

Dispositivo

- 1) Gli articoli 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.
- 2) Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 5-7 del regolamento n. 261/2004.

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011
GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA

(Causa C-133/11) ⁽¹⁾

[Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di accertamento negativo («negative Feststellungsklage») — Diritto del presunto autore di un fatto lesivo di citare l'eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia asseritamente avvenuto o rischi di prodursi al fine di accertare l'inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso]

(2012/C 399/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Folien Fischer AG, Fofitec AG

Resistente: Ritrama SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali in materia di delitti o quasi delitti — Azione di accertamento negativa (negative Feststellungsklage) — Legittimazione dell'autore di un fatto lesivo a citare in giudizio il soggetto leso dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento si è verificato o rischia di verificarsi al fine di accertare l'inesistenza di responsabilità penale

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.7.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-164/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2012/C 399/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Applicazione di un'unica aliquota alla scadenza del periodo di transizione

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato le disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, nonostante la scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della medesima, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 186 del 25.6.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun — Svezia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket

(Causa C-318/11) (¹)

(Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca)

(2012/C 399/07)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Falun

Parti

Ricorrente: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)

Resistente: Skatteverket

Oggetto

(C-318/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizza-

zione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11), nonché degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23) — Produttore di autovetture di uno Stato membro A, il quale ha effettuato talune acquisizioni in uno Stato membro B, con l'obiettivo di svolgervi, tramite la sua controllata avente sede in tale Stato membro, test di resistenza di suoi veicoli in condizioni invernali, ai fini della loro vendita nello Stato membro A — Controllata detenuta al 100 % dal produttore di autovetture ed il cui obiettivo principale consiste nel mettere a disposizione della società madre dei locali, delle piste per effettuare i test e dei servizi connessi all'attività di test all'interno dello Stato membro B, necessari per le attività commerciali svolte dalla società madre nello Stato membro ove essa ha sede — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di autovetture nello Stato membro B.

(C-319/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Società produttrice di apparecchi audiologici stabilita nello Stato membro A che ha effettuato acquisti di beni o servizi nello Stato membro B per esigenze connesse con l'attività del proprio ufficio di ricerca audiologica situato nello stesso Stato B ed il cui personale è dipendente della società medesima — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di apparecchi audiologici nello Stato membro B.

Dispositivo

- 1) *Non può ritenersi che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell'articolo 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.*

2) Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C-318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100 % quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Déborah Prete/Office national de l'emploi

(Causa C-367/11) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Articolo 39 CE — Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro — Parità di trattamento — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni)

(2012/C 399/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Déborah Prete

Convenuto: Office national de l'emploi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 39 CE (divenuti artt. 18, 20, 21 e 45 TFUE) — Indennità di disoccupazione giovanile a favore di giovani in cerca del loro primo impiego — Erogazione subordinata al compimento di almeno sei anni di studi in un istituto di insegnamento dello Stato membro in questione — Rifiuto di ammettere al godimento dell'indennità un cittadino di un altro Stato membro che ha effettuato studi secondari in quest'altro Stato, per il solo fatto di non adempiere la condizione precitata — Elementi da prendere in considerazione per valutare il nesso del giovane col mercato del lavoro nazionale

Dispositivo

L'articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale come quella in esame nel procedimento principale, che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l'interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro

ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l'esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l'esistenza di un tale collegamento.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-387/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Articoli 31 e 40 dell'Accordo SEE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Società d'investimento residenti e non residenti — Ritenuta alla fonte — Imputazione della ritenuta alla fonte — Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili — Discriminazione — Giustificazioni)

(2012/C 399/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Behzadi Spencer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE e degli articoli 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Esenzione a favore delle società d'investimento — Normativa nazionale che prevede una ritenuta alla fonte sui redditi da capitali e da beni mobili («précompte mobilier») — Discriminazione delle società d'investimento estere non aventi un centro d'attività stabile nel territorio nazionale, poiché esse non possono chiedere il rimborso dell'importo pagato a titolo di ritenuta alla fonte — Mancanza di giustificazioni

Dispositivo

1) *Mantenendo norme diverse riguardo all'assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d'investimento residenti o da società d'investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.*

- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 305 del 15.10.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 ottobre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/
Klaus Eder**

(Causa C-553/11) (¹)

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Uso effettivo — Uso in una forma, anch'essa registrata come marchio, che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio — Effetti di una sentenza nel tempo)

(2012/C 399/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch

Convenuto: Klaus Eder

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «uso del marchio» — Normativa nazionale che consente che anche l'uso del marchio in una forma che differisce da quella in cui è stato registrato sia considerato come uso di un marchio registrato a condizione che le differenze non alterino il carattere distintivo del marchio — Registrazione di un marchio al fine di garantire o di ampliare l'ambito di tutela di un altro marchio registrato — Legittimo affidamento — Applicabilità di una modifica giurisprudenziale a situazioni già acquisite alla data della pronuncia della sentenza

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che non osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l'uso di quest'ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che

differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch'essa registrata come marchio.

- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione della disposizione nazionale diretta a trasporre detto articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel diritto interno, secondo la quale quest'ultima disposizione non si applica ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha la mera finalità di garantire o ampliare l'ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor
Izby Skarbowej w Lublinie**

(Causa C-557/11) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 306-310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazione di trasporto effettuata da un'agenzia di viaggio in nome proprio — Nozione di prestazione unica — Articolo 98 — Aliquota ridotta dell'IVA)

(2012/C 399/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Maria Kozak

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 306-310, nonché dell'articolo 98, in combinato disposto col punto 5 dell'allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione del regime speciale di imposizione delle agenzie di viaggi — Rifiuto di applicare l'aliquota ridotta di IVA, applicabile alle prestazioni di trasporto, ad una prestazione di trasporto effettuata da un'agenzia di viaggi che agisca in nome proprio nel contesto di una prestazione composta di servizi di viaggio — Qualificazione come prestazione unica

Dispositivo

Gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora, nell'ambito di un servizio turistico reso ad un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfettario tassato conformemente alle disposizioni in parola, un'agenzia di viaggio fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di trasporto costituente uno degli elementi del suddetto servizio turistico, siffatta prestazione è assoggettata al regime generale dell'imposta sul valore aggiunto, segnatamente quanto all'aliquota di imposizione, e non al regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Conformemente all'articolo 98 della direttiva di cui trattasi, se gli Stati membri hanno previsto un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto in materia di prestazione di servizi di trasporto, siffatta aliquota ridotta è applicabile alla prestazione suddetta.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
hallinto-oikeus — Finlandia) — Anssi Ketelä**

(Causa C-592/11) (¹)

**[Agricoltura — Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974/2006
— Sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori — Pre-
supposti per la concessione — Primo insediamento in
un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda — Condi-
zioni di applicazione quando l'insediamento ha luogo tramite
una persona giuridica]**

(2012/C 399/12)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anssi Ketelä

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) e dell'articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 368, pag. 15) — Presupposti per la concessione di un sostegno all'insediamento di giovani agricoltori — Insediamento per la prima volta in un'azienda agricola come capo dell'azienda — Aiuto all'insediamento accordato ad una

persona fisica sul fondamento dell'acquisizione di una fattoria di famiglia — Interruzione del pagamento dell'aiuto per il motivo che il beneficiario di quest'ultimo è stato in precedenza azionista di minoranza e direttore generale di una società che pratica in particolare l'allevamento di suini

Dispositivo

- 1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, a termini della quale l'interessato deve insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola «in qualità di capo dell'azienda», implica, nel caso in cui l'insediamento avvenga per mezzo di una società per azioni, che detto interessato disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell'azienda agricola quanto della sua gestione.
- 2) Se è vero che è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di capo dell'azienda, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall'ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con gli obiettivi che il regolamento n. 1698/2005 persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell'azienda agricola quanto della sua gestione. Tali requisiti sono soddisfatti da disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, laddove esse prevedono che, qualora un giovane agricoltore s'insedi per mezzo di una persona giuridica, il sostegno possa essere subordinato, segnatamente, alla condizione che questi detenga il potere di decisione in seno a detta persona giuridica, vale a dire che possieda più della metà delle azioni di quest'ultima e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti.

(¹) GU C 49 del 18.2.2012.

**Impugnazione proposta il 27 febbraio 2012 da Stefan
Städter avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione)
16 dicembre 2011, T-532/11, Stefan Städter/Banca centrale
europea**

(Causa C-102/12 P)

(2012/C 399/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stefan Städter (rappresentante: M.C. Kerber, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione), con ordinanza del 15 novembre 2012, ha respinto l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenzat (Austria) il 6 settembre 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/ Pfahnl Backmittel GmbH

(Causa C-409/12)

(2012/C 399/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenzat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Convenuta: Pfahnl Backmittel GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un marchio sia divenuto una «generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE (direttiva sui marchi) ⁽¹⁾ quando
 - a) i commercianti sono consapevoli che si tratta di un'indicazione di origine, ma di norma non lo rivelano ai consumatori finali e
 - b) i consumatori finali (anche) per tale motivo non percepiscono più il marchio come indicazione di origine, bensì come generica denominazione commerciale di prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.
- 2) Se un'«inattività» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE possa essere riscontrata già per il fatto che il titolare del marchio non interviene benché i commercianti non indichino alla clientela che si tratta di un marchio registrato.
- 3) Se un marchio che, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, è divenuto per i consumatori finali, ma non nel settore commerciale, una generica denominazione commerciale, debba essere dichiarato decaduto quando, e anche soltanto quando, i consumatori finali, in mancanza di alternative equivalenti, devono servirsi di tale denominazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 settembre 2012 — X, altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Causa C-426/12)

(2012/C 399/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si configuri uso combinato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva ⁽¹⁾, in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile in un forno della calce, mentre il diossido di carbonio sprigionato in detto forno dal carbone (e dal calcare) serve alla produzione di gas del forno, che viene successivamente usato ed è indispensabile per l'appuramento del succo grezzo ottenuto dalle barbabietole da zucchero.
- 2) Se si configuri uso combinato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile, mentre il diossido di carbonio sprigionato dal riscaldamento e assorbito nel gas del forno della calce nel successivo appuramento, sopra menzionato, viene assorbito per il 66 % nei fanghi di carbonatazione che vengono venduti al settore agricolo come fertilizzante calcareo.
- 3) In caso di uso combinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva: se in considerazione del testo (letterale) dell'articolo 2, quarto paragrafo, parte iniziale, della direttiva, la direttiva non si applichi, di modo che l'interessata non può invocare l'efficacia diretta della direttiva [ai fini dell'interpretazione della nozione di uso combinato in diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 20, parte iniziale e lettera e) della Wbm ⁽²⁾].
- 4) In caso di uso combinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva e (pertanto) di mancata applicazione della direttiva: se il diritto dell'Unione osti ad un'interpretazione della nozione di uso combinato

in diritto nazionale più ristretta rispetto all'interpretazione ai sensi della direttiva ai fini dell'imposizione di una tassa come l'imposta sui carburanti in parola.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

⁽²⁾ Wet belastingen op milieugrondslag.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 21 settembre 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Ente di assicurazione malattia di Bacău)

(Causa C-430/12)

(2012/C 399/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Elena Luca

Convenuta: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Ente di assicurazione malattia di Bacău)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 [TFUE] (ex articolo 49 TCE) e l'articolo 22 del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 45 e 46 del decreto 592/2008, ai sensi dei quali il lavoratore subordinato o autonomo, ovvero il rispettivo familiare, ha diritto al rimborso dell'importo totale delle spese effettuate per l'assistenza medica all'estero solo se ha ottenuto un'autorizzazione preventiva a tale scopo.
- 2) Se il pagamento parziale di una cura medica effettuata all'interno della Comunità, calcolato conformemente alle tariffe dello Stato membro assicuratore, nel caso di specie conformemente all'articolo 7 bis del decreto 122/2007 (attualmente abrogato dal decreto 729/2009), costituisca una restrizione ai sensi dell'articolo 56 [TFUE] (ex articolo 49 TCE).
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quale sia la soglia entro la quale devono essere rimborsate le spese effettuate dalle persone assicurate nell'ipotesi in cui l'importo dei pagamenti previsti dalla legislazione dello Stato membro di residenza differisca dall'importo delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stata effettuata la cura.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 24 settembre 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

(Causa C-431/12)

(2012/C 399/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti nella causa principale

Ricorrenti in cassazione: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Resistente in cassazione: SC Rafinăria Steaua Română SA

Questione pregiudiziale

Se l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 124 del codice di procedura fiscale nel senso che lo Stato non è debitore di interessi per gli importi richiesti mediante le dichiarazioni IVA, nel periodo intercorrente tra la data di compensazione di questi e la data di annullamento degli atti di compensazione con decisione giudiziale, sia contraria alle disposizioni dell'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 settembre 2012 — ACI Adam BV e a./Stichting de Thuiskopie e a.

(Causa C-435/12)

(2012/C 399/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexion Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Convenute: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding

minate circostanze controverse che sono rilevanti per la fissazione della «fair compensation», statuisca contro detta organizzazione, che invece vi si oppone.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), — se del caso in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5 — della direttiva sul diritto d'autore ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d'autore in esso figurante vale per le riproduzioni che rispondono ai requisiti ivi indicati, senza riguardo al fatto se gli esemplari dell'opera da cui derivano le riproduzioni siano pervenuti alla persona fisica di cui trattasi in modo legittimo — ovvero: senza violazione dei diritti d'autore degli aventi diritto — o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni tratte da esemplari pervenuti alla persona interessata senza violazione del diritto d'autore.

2) a) Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se l'applicazione del «test a tre fasi», di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d'autore, possa determinare un'estensione dell'ambito di applicazione della limitazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o se siffatta applicazione possa soltanto comportare una riduzione della portata della limitazione medesima.

b) Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se una norma di diritto nazionale che stabilisce che per le riproduzioni, fatte da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine direttamente o indirettamente commerciale, è dovuto un compenso equo, senza riguardo al fatto se la realizzazione di tali copie sia lecita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d'autore — e senza che detta norma pregiudichi il diritto di veto dell'avente diritto e il suo diritto ad un risarcimento del danno — sia in contrasto con l'articolo 5 della direttiva sul diritto d'autore, ovvero con un'altra norma di diritto europeo.

Se ai fini della risposta a questa questione, alla luce del «test a tre fasi» di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d'autore, sia rilevante che non sono (ancora) disponibili misure tecniche per combattere la riproduzione illegale.

3) Se la direttiva sul rispetto dei diritti d'autore ⁽²⁾ sia applicabile ad una controversia come quella in esame, in cui — dopo che uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d'autore, ha imposto a fabbricanti ed importatori di supporti idonei e destinati alla riproduzione di opere l'obbligo di versare la «fair compensation» (equo compenso) prevista da detta norma ed ha stabilito che siffatta «fair compensation» deve essere pagata ad un'organizzazione indicata dallo Stato membro, che è incaricata della riscossione e della ripartizione della medesima — i debitori chiedono che il giudice, riguardo a deter-

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

⁽²⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1° ottobre 2012 — X, altra parte: Presidente del comitato direttivo della sezione Belastingdienst/Z dell'Ufficio tributario nazionale

(Causa C-437/12)

(2012/C 399/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Presidente del comitato direttivo della sezione Belastingdienst/Z dell'Ufficio tributario nazionale

Questioni pregiudiziali

1) Se ai fini della risposta alla questione, da risolvere alla luce dell'articolo 110 TFUE, vertente sul punto se l'importo dell'imposta nel 2010 per l'iscrizione dell'autovettura [di cui trattasi] (non) ecceda l'importo residuo dell'imposizione incorporato nel valore di autovetture usate similari già registrate sul territorio nazionale, per la fissazione di siffatto importo residuo occorra considerare simile:

— un'autovettura analoga che nell'anno della prima utilizzazione dell'auto [di cui trattasi] (2006) è registrata come autovettura nuova, o

— anche le (altre) autovetture che nel 2010 sono disponibili sul mercato per le auto usate, e che, come l'auto [di cui trattasi] sono state utilizzate per la prima volta il 30 maggio 2006 e per il resto sono analoghe, ma che dopo il 30 maggio 2006 sono state (importate e) registrate come auto usate (dopo il 30 maggio 2006 e per l'intero anno 2009), e/o

— anche le (altre) autovetture che sono disponibili sul mercato per auto usate nel 2010 e che, diversamente dall'auto [di cui trattasi], sono state utilizzate per la prima volta dopo il 30 maggio 2006, ma per il resto sono analoghe e che dopo il 30 maggio 2006 sono state (importate e) registrate come autovetture nuove o usate (dopo il 30 maggio 2006 e per l'intero anno 2009)?

- 2) Se, ai fini della risposta alla questione se l'articolo 110 TFUE osti all'imposizione della BPM ⁽¹⁾ per la registrazione dell'autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione è correlata all'emissione di CO₂ (secondo le tabelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM)[.] tale parte dell'imposta debba essere considerata come una nuova imposta, che deve essere distinta dalla BPM fino al 1° febbraio 2008, che dipendeva soltanto dal prezzo di catalogo di modo che, nella misura in cui l'imposta dipende dall'emissione di CO₂, non è rilevante un raffronto con autovetture usate (similari) registrate sino al 1° gennaio 2010.
- 3) Nel caso non si configuri un'imposta nuova conformemente a quanto esposto nella questione II: se, ai sensi dell'articolo 110 TFUE, osti all'imposizione di BPM per la registrazione dell'autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione dipende dall'emissione di CO₂ (secondo le tabelle figuranti all'articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM), la circostanza che, per le autovetture analoghe a quella [di cui trattasi] che sono state utilizzate per la prima volta prima del 1° febbraio 2008 e che sono state importate e registrate come auto usate nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2009 [.] non è stata riscossa un'imposta calcolata in base all'emissione di CO₂ (secondo l'allora vigente articolo 9ba della legge BPM), mentre questa imposta dipendente dall'emissione di CO₂ è stata riscossa per la registrazione nel periodo di cui sopra per autovetture che sono state utilizzate per la prima volta dopo il 1° febbraio 2008, ma che per il resto sono analoghe all'auto [di cui trattasi].

⁽¹⁾ Belasting personenauto's en motorrijwielen (imposta sulle autovetture e i motoveicoli).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna) l'8 ottobre 2012 — Josune Esteban García

(Causa C-451/12)

(2012/C 399/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Salamanca

Parti

Ricorrente: Josune Esteban García

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, 12, 114 e 169 del Trattato e l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riguardo alla direttiva 93/13 ⁽¹⁾, alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori e all'effetto utile delle direttive e ai principi di equivalenza e di effettività, consentano all'Audiencia Provincial, quale giudice nazionale d'appello, di conoscere, pur in mancanza, al riguardo, di disposizioni di diritto interno, del ricorso interposto avverso la decisione del giudice di primo grado che attribuisce al giudice del domicilio della convenuta la competenza territoriale a conoscere dell'azione di risarcimento derivante dal presunto inadempimento contrattuale della convenuta in un contratto stipulato tramite Internet.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

(Causa C-454/12)

(2012/C 399/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Pro Med Logistik GmbH

Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Dresden-Süd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e il combinato disposto dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio.

- (¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
 (²) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Causa C-455/12)

(2012/C 399/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Karin Oertel.

Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt.

Questioni pregiudiziali

Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, tenuto conto del principio di neutralità osti a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.

- (¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 ottobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

(Causa C-463/12)

(2012/C 399/23)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Copydan Båndkopi

Resistente: Nokia Danmark A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE (¹) una normativa degli Stati membri che prevede la remunerazione dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando le fonti seguenti:

1) File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza di negozi on-line);

2) File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza in relazione ad un'operazione commerciale);

3) DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell'utilizzatore, per cui non si applicano misure tecnologiche efficaci;

4) DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell'utilizzatore, per cui si applicano misure tecnologiche efficaci;

5) DVD, CD, lettori MP3 e computer ecc. di proprietà di un terzo;

6) Opere illegalmente copiate da Internet o da altre fonti;

7) File legalmente copiati in altro modo ad esempio da Internet (da fonti legali per cui non è stata rilasciata una licenza).

- 2) In che modo la normativa degli Stati membri relativa alla remunerazione dei titolari dei diritti (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva) debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci (v. articolo 6 della direttiva).

- 3) Nel calcolo della remunerazione per copie ad uso privato (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva), che cosa si debba intendere con l'espressione «situazioni in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo», di cui al considerando 35 della direttiva, che avrebbero la conseguenza che non sarebbe compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato (v., a tale proposito, l'indagine citata nella sezione 2 supra).

- 4) a) Se si parte dal presupposto che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria per telefoni cellulari non è quella di essere utilizzate per copie ad uso privato, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.
- b) Se si parte dal presupposto che la copia ad uso privato è una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria per telefoni cellulari, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.
- 5) Se sia compatibile con la nozione di «giusto equilibrio», di cui al considerando 31 della direttiva, e con l'interpretazione uniforme della nozione di «giusto equilibrio», di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, che dev'essere fondata sulla nozione di «pregiudizio», che la normativa degli Stati membri preveda una remunerazione per le schede di memoria, mentre non viene percepita alcuna remunerazione per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato.
- 6) a) Se la direttiva osti ad una normativa degli Stati membri che prevede che i produttori e/o gli importatori — che vendono schede di memoria ad operatori commerciali che a loro volta le rivendono a utenti privati, senza che detti produttori e/o importatori sappiano se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali — siano tenuti a versare un corrispettivo per la copia ad uso privato.
- b) Se sulla soluzione della questione n. 6, lettera a), incida la circostanza che la normativa degli Stati membri contiene previsioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano pagare alcuna remunerazione per le schede di memoria usate a fini professionali, che i produttori, gli importatori e/o i distributori che hanno comunque versato la remunerazione possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali e che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere schede di memoria ad altre imprese registrate presso l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, senza dover versare la remunerazione.
- c) Se sulla soluzione della questione n. 6, lettere a) e b) incida la circostanza che:
- 1) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano versare una retribuzione per le schede di memoria che vengono utilizzate a fini professionali, ma in cui la nozione di «fini professio-

nali» è interpretata nel senso che essa conferisce un diritto alla deduzione applicabile solo alle imprese approvate dalla Copydan, laddove invece una remunerazione deve essere versata per le schede di memoria utilizzate professionalmente da altri utenti commerciali non approvati dalla Copydan.

- 2) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che se i produttori, gli importatori e/o i distributori hanno versato comunque la retribuzione (teoricamente), possono ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali, ma in cui a) in pratica solo l'acquirente della scheda di memoria può ottenere il rimborso della remunerazione e b) l'acquirente della scheda di memoria deve presentare una richiesta di rimborso della remunerazione alla Copydan.
- 3) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere, senza versare alcuna remunerazione, schede di memoria ad altre imprese registrate presso l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, ma in cui a) la Copydan è l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione e b) le imprese registrate non sanno se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali.

(¹) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

(Causa C-468/12)

(2012/C 399/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cosenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Convenuto: Fallimento CIESSE SRL

Questione pregiudiziale

Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale in misura fissa (200 EUR se iscritti nella sezione ordinaria ovvero 88 EUR se annotati nella sezione speciale); che le società semplici agricole paghino un diritto annuale in misura fissa di 100 EUR (oltre 20 EUR per ogni unità locale); che le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all'estero paghino in misura fissa 110 EUR; che le società semplici con ragione sociale non agricola paghino in misura fissa 200 EUR; che le società tra avvocati paghino in misura fissa 200 EUR, mentre tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) sono tenuti al pagamento di «diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente» (così arrivando a pagare fino a 40 000 EUR), si ponga in contrasto con l'art. 5 della direttiva 2008/7/CE⁽¹⁾ del 12 febbraio 2008 laddove pone un onere notevolmente più gravoso per l'esercizio dell'attività d'impresa svolto da una società di capitali (espressione intesa nel senso omnicomprendivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quello svolto da un'impresa individuale.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; GU L 46, pag. 11

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 22 ottobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

(Causa C-472/12)

(2012/C 399/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Panasonic Italia SpA

Convenuta: Agenzia delle Dogane

Questioni pregiudiziali

- 1) In via principale, se — prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 754 del 2004⁽¹⁾ — dovesse essere attribuita la classificazione nella voce 8471 ovvero nella voce 8528 ad uno schermo a colori al plasma (di ampiezza corrispondente ad una diagonale di 106,6 centimetri, fornito di due altoparlanti e di un telecomando e avente un dispositivo di ingresso già predisposto per alloggiamento di una scheda video (di costo modestissimo, di facile reperimento e di facile inserimento), non importata insieme allo schermo, inserita la quale lo schermo è atto alla ricezione di segnali video compositi AV e può essere collegato oltre che a macchine automatiche per l'elaborazione dei dati, anche ad apparecchi per la registrazione e la riproduzione videofonica, a lettori DVD, a videocamere e a ricevitori satellitari;
- 2) in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se la classificazione di uno schermo siffatto nella voce 8528 sia invece imposta dal Regolamento (CE) n. 754 del 2004;
- 3) in caso di risposta positiva al quesito sub 2), se le disposizioni dettate al riguardo da detto Regolamento siano da considerare, o meno, interpretative e quindi retroattive, salva l'applicabilità di precedenti disposizioni espresse di senso contrario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata; GU L 118, pag. 32.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa T-574/08) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Conservazione delle risorse ittiche — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure di emergenza che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione — Danno anormale»)

(2012/C 399/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marsiglia, Francia); Marc Carreno (Sète, Francia); Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Francia); Jean-François Flores (Sète); Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Francia); Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Francia); Nicolas Marin (Frontignan, Francia); Sébastien Marin (Bouzigues, Francia); Jean-Marc Penniello (Collioure, Francia); Serge Antoine José Perez (Sorède, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi); Jean-Luc Buono (Agde, Francia); Gérard Buono (Agde); Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains); Serge Antoine Di Rocco (Frontignan); Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains); Jean Lubrano (Port-Vendres, Francia); Jean Lucien Lubrano (Salleilles, Francia); Fabrice Marin (Frontignan); e Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (rappresentanti: inizialmente avv. C. Bonnefoi, successivamente avv.ti A. Arnaud e P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, F. Clotuche-Duvieusart e A. Bouquet, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni inteso ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa T-135/09) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Controllo giurisdizionale»)

(2012/C 399/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS (Parigi, Francia) e Nexans SA (Parigi) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avvocato, e G. Forwood, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e N. von Lingen, successivamente N. von Lingen e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA e alla sua controllata Nexans France SAS di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia integrale del contenuto di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici; in terzo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France durante l'accertamento e, in quarto luogo, una domanda intesa a che il Tribunale emetta talune ingiunzioni nei confronti della Commissione

Dispositivo

- 1) La decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA ed alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France SAS, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Nexans e la Nexans France sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

(Causa T-140/09) (¹)

(«**Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Controllo giurisdizionale**»)

(2012/C 399/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano) e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauero e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e X. Lewis, successivamente V. Di Bucci e N. von Lingen, in qualità di agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici e, in terzo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di astenersi dall'utilizzare qualsiasi documento illegittimamente acquisito nonché di restituire alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia i documenti illegittimamente acquisiti

Dispositivo

1) La decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di con-

correnza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sotterranei e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Prysmian e la Prysmian Cavi e Sistemi Energia sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/UAMI (GG)

(Causa T-278/09) (¹)

(«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo GG — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»)

(2012/C 399/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, già Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Magonza, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente G. Schneider e infine D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 30 aprile 2009 (procedimento R 1568/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo GG come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV è condannata alle spese.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 — CBI/Commissione

(Causa T-137/10) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Ospedali pubblici — Sovvenzioni concesse dalle autorità belghe agli ospedali pubblici appartenenti all'associazione IRIS — Decisione all'esito della fase preliminare — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno — Servizio di interesse economico generale — Definizione del compito del servizio pubblico — Proporzionalità della compensazione per il servizio pubblico»)

(2012/C 399/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e D. Slater)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e S. Thomas, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente M. Noort e M. de Ree, poi M. Noort, C. Wissels e J. Langer, agenti); Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio); Comune di Anderlecht (Belgio); Comune di Etterbeek (Belgio); Comune di Ixelles (Belgio); Città di Bruxelles (Belgio); e Comune di Saint-Gilles (Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Slegers e A. Lepièce)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8120 della Commissione, del 28 ottobre 2009, riguardante l'aiuto di Stato NN 54/09 attuato dal Regno del Belgio a favore del finanziamento degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale

Dispositivo

- 1) La decisione C(2009) 8120 della Commissione, del 28 ottobre 2009, riguardante l'aiuto di Stato NN 54/09 attuato dal Regno del Belgio a favore del finanziamento degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale, è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Coordination bruxelloise d'institutions sociales et de santé (CBI).
- 3) La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio), il Comune di Anderlecht (Belgio), il Comune di Etterbeek (Belgio), il Comune di Ixelles (Belgio), la Città di Bruxelles (Belgio) e il Comune di Saint-Gilles (Belgio) supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza del Tribunale 8 novembre 2012 — Ungheria/Commissione

(Causa T-194/10) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Regolamento (CE) n. 607/2009 — Banca dati E-Bacchus — Iscrizione della denominazione d'origine protetta "Vinohradnícka oblast' Tokaj", con la Slovacchia come paese d'origine — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]

(2012/C 399/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente J. Fazekas, M. Fehér e K. Szijjártó, successivamente M. Fehér e K. Szijjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, V. Bottka e M. Vollkommer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'iscrizione della denominazione d'origine protetta «Vinohradnícka oblast' Tokaj» contenuta, con la Slovacchia come paese d'origine, nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette in materia di vini (banca dati E-Bacchus).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Ungheria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica slovacca supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — Antrax It/UAMI — THC (Radiatori per riscaldamento)

(Cause riunite T-83/11 e T-84/11) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano radiatori per riscaldamento — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Affollamento dello stato dell'arte — Obbligo di motivazione»]

(2012/C 399/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: avv. L. Gazzola)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Mannucci e A. Folliard-Monguiral, successivamente A. Folliard-Monguiral e F. Mattina, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgio) (rappresentante: avv. J. Haber)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell'UAMI, del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009-3 e R 1452/2009-3), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la The Heating Company (THC) e l'Antrax It Srl.

Dispositivo

- 1) Le decisioni della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009-3 e R 1452/2009-3) sono annullate nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni o modelli nn. 000593959-0001 e 000593959-0002.
- 2) I ricorsi sono respinti quanto al resto.
- 3) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Antrax It Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale.
- 4) La The Heating Company (THC) supporterà, oltre alle proprie spese dinanzi al Tribunale, quelle sostenute dall'Antrax It nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 113 del 9.4.2011.

Sentenza del Tribunale 7 novembre 2012 — Giordano/Commissione

(Causa T-114/11) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Conservazione delle risorse della pesca — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure di emergenza che vietano la pesca alle tonniere con reti a circuizione — Comportamento illecito — Nesso di causalità»)

(2012/C 399/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Giordano (Sète, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Rigeade e J. Jeanjean)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Jean-François Giordano è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 139 del 7.5.2011.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012 — Commissione/Strack

(Causa T-268/11 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ferie — Congedo di malattia — Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di ferie annuali di cui l'interessato non ha usufruito — Articolo 4 dell'allegato V allo statuto — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto — Direttiva 2003/88/CE — Impugnazione fondata — Causa matura per la decisione — Rigetto del ricorso»)

(2012/C 399/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e J. Currall, agenti)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta al parziale annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), è annullata.*
- 2) *Il ricorso proposto dal sig. Guido Strack dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-120/07 è respinto.*
- 3) *Il sig. Strack e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.*

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012 — Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex)

(Causa T-415/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Nutriskin Protection Complex — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Prassi decisionale dell'UAMI — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 399/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e A. Poch, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 maggio 2011 (procedimento R 1524/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno Nutriskin Protection Complex come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Paul Hartmann AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creator)

(Causa T-529/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Impulso creator — Marchio comunitario figurativo anteriore IMPULSO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 399/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. Brandolini Kujman e J. Devaureix)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 20 giugno 2011 (procedimento R 1101/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Impulso Industrial Alternativo, SA e la Evonik Industries AG.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Evonik Industries AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 362 del 10.12.2011.

Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2012 — tesa/UAMI — Superquímica (tesa TACK)

(Causa T-555/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo tesa TACK — Marchio nazionale figurativo anteriore TACK Ceys — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 399/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: tesa SE (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. F. Schwab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e O. Mondéjar Ortuño, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: La Superquímica, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 866/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra La Superquímica, SA e la tesa SE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La tesa SE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 7.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)

(Causa T-212/07 REV) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»]

(2012/C 399/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harman International Industries, Inc. (Northridge, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Barbara Becker (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: P. Baronikians, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 marzo 2007 (caso R 502/2006-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Harman International Industries Inc. e Barbara Becker.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Il ricorrente e l'interveniente sono condannati a sopportare le proprie spese e, ciascuno, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(Causa T-180/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»]

(2012/C 399/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito) (rappresentante: K. Lumsdaine, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 gennaio 2011 (procedimento R 1262/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 —
Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH
CHIVALRY)**

(Causa T-181/11) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»)

(2012/C 399/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito) (rappresentante: K. Lumsdaine, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 gennaio 2011 (procedimento R 1263/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Evropaiki
Dynamiki/Commissione**

(Causa T-442/11) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto, in parte, confermativo, in parte, informativo — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa identificazione del comportamento addebitato o mancata definizione del pregiudizio dedotto — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa prova del pregiudizio — Ricorso manifestamente destituito di fondamento in diritto**»)

(2012/C 399/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Calciu, agenti, assistiti da avv. P. Wytinck)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento di una lettera della Commissione del 27 maggio 2011, in secondo luogo, domanda diretta a condannare la Commissione al risarcimento del danno e, in terzo luogo, domanda volta a condannare la medesima istituzione a pubblicare un annuncio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/
UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)**

(Causa T-530/11) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»)

(2012/C 399/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 luglio 2011 (procedimento R 2334/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 362 del 10.12.2011.

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Bäßler/UAMI (MAX)

(Causa T-187/12)

(«Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta»)

(2012/C 399/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uwe Bäßler (Gmunden, Austria) (rappresentante: avv. M.)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 2 febbraio 2012 (procedimento R 0909/2011-1), relativo ad una domanda di registrazione del segno denominativo MAX come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-219/12 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria — Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d'appalto — Annullamento della procedura di gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)

(2012/C 399/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Saobračajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Domanda avente ad oggetto, in sostanza, provvedimenti provvisori che ordinano la sospensione della gara d'appalto nell'ambito del bando pubblicato il 27 marzo 2012, concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa ad un progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la partecipazione della ricorrente dalla suddetta gara

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-227/12 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria — Esclusione della ricorrente dalla partecipazione a detta gara d'appalto — Annullamento della procedura di gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)

(2012/C 399/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Saobračajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Domanda avente ad oggetto, in sostanza, provvedimenti provvisori che ordinano la sospensione della gara d'appalto nell'ambito del bando pubblicato il 3 aprile 2012, concernente l'elaborazione di una documentazione tecnica relativa ad un progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la partecipazione della ricorrente dalla suddetta gara

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

Ricorso proposto l'8 ottobre 2012 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX)

(Causa T-444/12)

(2012/C 399/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)

Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 agosto 2012 nel procedimento R 414/2011-4; e
- Ordinare alla ricorrente di pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «LINEX», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8122863

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo italiano «LINES PERLA», registrato con il n. 1281035, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano

«LINES LADY», registrato con il n. 245598, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES INTERVALLO», registrato con il n. 311801, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES IDEA», registrato con il n. 414841, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES SETA», registrato con il n. 584405, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES SETA ALI», registrato con il n. 607537, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES SETA ULTRA», registrato con il n. 643382, per prodotti delle classi 5, 6 e 25; marchio figurativo italiano «VELO», registrato con il n. 980294, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; domanda di registrazione del marchio figurativo italiano «LINES SETA», n. MI2007C011896, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; marchio notorio in Italia, «LINES», per beni della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2012 — Anagnostakis/Commissione

(Causa T-450/12)

(2012/C 399/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Anagnostakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell'iniziativa cittadina intitolata «UN MILIONE DI FIRME PER UN'EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ»;
- ingiungere alla Commissione la registrazione prevista dalla legge dell'iniziativa di cui sopra nonché disporre l'adozione delle ulteriori misure previste dalla legge, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Il primo motivo si fonda sull'articolo 122 TFUE.
 - Secondo il ricorrente, la Commissione europea asserisce infondatamente di non essere competente a presentare una proposta consistente nell'adozione di un atto normativo attinente all'iniziativa proposta di adottare il «principio dello stato di necessità». Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 100 TCE), la Commissione propone (e il Consiglio decide), in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica. L'integrazione del principio dello stato di necessità nei Trattati dell'Unione europea costituisce una misura di tal genere, al pari dell'adozione di misure e di politiche in tal senso.
- 2) Il secondo motivo si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
 - Il ricorrente fa valere che la Commissione non può fondatamente ritenere, nella sua decisione, che l'articolo 136, paragrafo 1, TFUE, può costituire il fondamento normativo solo se le misure vertono sul rafforzamento della disciplina di bilancio e si limitano ad essa. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dello stesso articolo, le misure proposte possono anche vertere sull'elaborazione di orientamenti di politica economica per gli Stati di cui trattasi. Il principio dello stato di necessità costituisce un orientamento di tal genere nell'esercizio di detta politica.
- 3) Il terzo motivo si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
 - Il ricorrente deduce che la Commissione non può fondatamente ritenere, nella sua decisione, che l'articolo 136, paragrafo 1, TFUE non legittimi l'Unione europea a sostituirsi agli Stati membri quanto all'esercizio della loro sovranità in materia di bilancio e delle funzioni connesse alle entrate e alle spese dello Stato. Il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura di cui agli articoli da 121 a 126 TFUE, misure relative agli Stati membri la cui moneta è l'euro, il che risulta chiaramente dall'articolo 136, paragrafo 1. Tale articolo non prevede alcun limite all'applicazione delle misure in ragione della sovranità degli Stati membri in materia di bilancio.
- 4) Il quarto motivo si fonda sull'articolo 222 TFUE.
 - Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione viola direttamente la clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (zoo sport)

(Causa T-455/12)

(2012/C 399/48)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: avv. I. Rungg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: K-2 Corp. (Seattle, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 agosto 2012, procedimento R 1395/2011-4, in modo da respingere in toto l'opposizione; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in bianco e nero «zoo sport», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35
— Domanda di marchio comunitario n. 8909293

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 5233119 per il marchio denominativo «ZOOT», per prodotti delle classi 9 e 25; registrazione di marchio comunitario n. 4719316 per il marchio figurativo in bianco e nero «SPORTS ZOOT SPORTS», per prodotti e servizi delle classi 25, 35, 36 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta per parte dei prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata parzialmente annullata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

